



**COMUNE DI  
CASALBORGONE  
(Provincia di Torino)**

**CAP. 10020**

**Tel. (011) 91.74.302 – Fax (011) 91.85.007**

---

**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
PER IL SERVIZIO DI  
TRASPORTO SCOLASTICO**

---

Approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 18/09/2008

# REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

## CAPO I

### NORME GENERALI

#### Art. 1

##### Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità attraverso le quali il Comune di Casalborgone organizza il servizio di trasporto scolastico dei bambini delle scuole materne, degli alunni delle scuole elementari e degli studenti delle scuole medie.

#### Art. 2

##### Modalità di gestione del servizio

Il servizio di trasporto alunni è assicurato dal Comune che vi può provvedere, nel rispetto del presente regolamento, tramite:

- a) gestione diretta
- b) conducente a mezzi esterni
- c) conducente esterno mezzo interno

Il personale addetto al servizio deve esse in possesso della patente di guida con le abilitazioni previste dalle normative vigenti per il trasporto scolastico.

#### Art. 3

##### Beneficiari del servizio

Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico gli alunni o i bambini residente nel Comune e frequentanti le scuole site nel territorio comunale.

L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di ammettere alla fruizione del servizio gli iscritti alle scuole, anche se non residenti, subordinatamente ai residenti, e limitatamente alla capienza del mezzo di trasporto.

L'ammissione al servizio avverrà in ordine cronologico, garantendo comunque la precedenza ai bambini residenti fuori dal concentrico;

Per usufruire del servizio i genitori, o chi ne fa le veci, debbono presentare apposita istanza al Comune entro il termine fissato dall'Amministrazione Comunale.

Le domande di cui al precedente comma, da compilarsi su apposito modulo fornito dal Comune, dovranno essere rinnovate di anno in anno.

Le domande dovranno inoltre essere corredate dall'eventuale documentazione per la determinazione della quota a carico delle famiglie. La mancata presentazione degli eventuali documenti comporterà l'applicazione della quota massima prevista per il servizio.

#### **Art. 4** **Quota a carico delle famiglie**

Il servizio di trasporto degli alunni, rientra fra i servizi a domanda individuale, e sarà assoggettato alla contribuzione delle famiglie nella misura stabilita annualmente con deliberazione della G.C..

A richiesta degli interessati potranno essere accordate, in applicazione e con le procedure di cui al regolamento comunale per l'accesso alle prestazioni agevolate, particolari riduzioni o esenzioni totali dalla contribuzione alle famiglie che versano in particolari condizioni di bisogno.

Nel caso in cui più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare usufruiscano del servizio, potranno essere previste ulteriori riduzioni da stabilirsi con specifica deliberazione di Giunta Comunale.

#### **Art. 5** **Modalità di pagamento della quota a carico delle famiglie**

Il pagamento della contribuzione delle famiglie dovrà essere fatto in quote mensili con bollettino postale pre-compilato entro le date indicate dall'Amministrazione Comunale.

Diverse modalità di pagamento potranno essere stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Non si darà luogo ad alcun rimborso in caso di mancata fruizione del servizio totale o parziale.

Nel caso di cessazione dell'utilizzo del servizio, i genitori dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Ufficio Comunale competente.

#### **Art. 6** **Comportamento utente**

Ogni utente dovrà tenere un corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico tale da consentire e garantire l'incolumità degli utenti stessi.

L'Amministrazione Comunale segnalerà pertanto ai genitori degli alunni gli eventuali comportamenti scorretti da questi tenuti affinché la famiglia possa attuare un'opera di persuasione verso il proprio figlio per far prevalere il buon senso, lo spirito civico e la collaborazione.

Qualora dovesse pervenire un'ulteriore segnalazione relativa allo scorretto comportamento dell'alunno, potrà essere inibito, al medesimo l'uso del servizio, senza diritto di rimborso della quota.

### **CAPO II**

## **GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO**

**Art. 7**  
**Assunzione diretta del servizio**

Il servizio viene assunto in via generale in gestione diretta dal Comune.

La Giunta Comunale:

- a) delimita le zone in cui il detto servizio sarà garantito, attraverso il tracciato di 1 o più linee scuolabus;
- b) fissa gli itinerari, gli orari del servizio ed i luoghi di fermata, sentita la competente autorità scolastica;
- c) determina la misura di contribuzione delle famiglie prevedendo l'esenzione totale per i portatori di handicap ed eventuali agevolazioni per le famiglie aventi più di un bambino che beneficia del servizio;

La Giunta Comunale può inoltre demandare ad apposito atto del responsabile del servizio, la modifica parziale dell'itinerario la rideterminazione delle fermate e l'istituzione di nuove fermate, anche solo per periodi determinati o in ragione di specifiche esigenze.

**Art. 8**  
**Caratteristiche dei veicoli**

I veicoli adibiti al trasporto scolastico dovranno avere le caratteristiche costruttive richieste per tale uso, dalla normativa nazionale e regionale vigente.

**Art. 9**  
**Attività scolastiche ed extrascolastiche**

L'uso dei veicoli adibiti al trasporto degli alunni è consentito per attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dal Comune di propria iniziativa o di concerto con le Autorità scolastiche stesse

La richiesta dell'autorità scolastica dovrà risultare da atto scritto ed a condizione:

- a) che vi sia allegato un dettagliato programma della visita;
- b) che siano assunte dall'autorità scolastica tutte le responsabilità conseguenti anche ai fini dell'assicurazione;
- c) che vi sia individuato il responsabile della visita;
- d) che l'iniziativa non costituisca intralcio alcuno per il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico vero e proprio;
- e) che vengano acquisiti, agli atti della scuola richiedente, i nulla osta dei singoli genitori interessati all'iniziativa.

L'autorizzazione per l'uso dei veicoli per le attività extrascolastiche sarà concessa dal Responsabile del Servizio.

Per esigenze ricorrenti, l'autorizzazione potrà essere concessa anche sotto forma di approvazione del programma, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 per tutto il periodo coperto dal programma medesimo.

**Art. 10**  
**Assicurazione dei veicoli**

I veicoli adibiti al trasporto scolastico dovranno essere coperti da assicurazione ai sensi della normativa vigente.

**Art. 11**  
**Responsabile del servizio**

Al responsabile del servizio, oltre a quella generica del suo corretto svolgimento, fanno carico le seguenti responsabilità specifiche:

- a) dell'assicurazione, tasse e regolare manutenzione dei veicoli
- b) di coordinamento del personale addetto,
- c) della revisione periodica dei veicoli adibiti al trasporto scolastico.

**CAPO III**

**GESTIONE A MEZZO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON  
CONDUCENTE, O IN CONCESSIONE**

**Art. 12**  
**Affidamento del servizio**

Il trasporto scolastico a mezzo del servizio di noleggio con conducente o in concessione, sostitutivo o integrativo del trasporto in gestione diretta di cui al precedente Capo II, potrà essere disposto dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Per l'affidamento del servizio, sarà osservata la procedura prevista per l'affidamento dei servizi.

**Art. 13**  
**Doveri dell'assunzione in servizio**

L'assuntore del servizio prima di iniziare l'attività, dovrà consegnare al responsabile del servizio la prova di essere in regola per quanto concerne:

- a) le caratteristiche dei veicoli
- b) l'assicurazione dei veicoli
- c) il personale addetto

**Art. 14**  
**Vigilanza sul servizio**

Pur svolgendosi il servizio sotto la responsabilità della ditta aggiudicataria, il Responsabile del servizio di cui al precedente art. 11, vigilerà affinché sia assicurata la massima regolarità del suo svolgimento.

## **CAPO IV**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 15**

##### **Soggetti con ridotta capacità motoria**

Il trasporto dei bambini, degli alunni e degli studenti aventi ridotta capacità motoria temporanea potrà essere assicurato sia contemporaneamente, che in forma esclusiva.

Il trasporto dei soggetti di cui al comma 1 verrà di norma assicurato, eventualmente concordandolo, quando possibile, con le famiglie, alle stesse condizioni economiche degli altri utenti.

Con deliberazione della Giunta Comunale, adottata ai sensi del Regolamento di concessione dei contributi, potrà essere concordata con le famiglie, la concessione di contributi straordinari di importo adeguato a garantire condizioni economiche equivalenti a quelle degli altri utenti.

#### **Art. 16**

##### **Leggi ed atti regolamentari**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, saranno osservati, in quanto applicabili:

- a) i regolamenti comunali;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali;
- c) le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia;

#### **Art. 17**

##### **Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Dello stesso sarà data la più ampia diffusione a favore delle famiglie dei potenziali utenti.

#### **Art. 18**

##### **Entrata in vigore del presente regolamento**

Il presente regolamento entrerà in vigore a norme dello Statuto Comunale.